



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Abbassiamo i toni. Tutti

di Tommaso Servetto

Con riferimento alla vicenda del Tribunale di Asti, relativa alla sentenza emessa prima ancora di sentire le argomentazioni della difesa, mi pare che avvocati e magistrati stiano esacerbando i toni della polemica.

Non ci sono scuse, è un fatto di inaudita gravità e superficialità ma, per fortuna, non è la regola non è un costume.

È vero, l'ho detto e scritto, che ci sono alcuni giudici che vedono l'avvocato come un orpello inutile nell'amministrazione della Giustizia: ma costoro non sono "i Giudici", sono una minoranza che dimostra una modesta cultura giuridica ed un modestissimo senso del rispetto addirittura per il loro operato e verso loro stessi.

Dal 1982, giorno in cui ho messo piede per la prima volta in un'aula di giustizia, ad oggi ho potuto conoscere ed apprezzare tantissimi Magistrati attenti, scrupolosi, preparati ma, soprattutto garanti dei diritti della difesa. Costoro sono la stragrande maggioranza e, sono certo, loro per primi si indignano e si sentono offesi dall'operato ingiustificabile di alcuni colleghi.

Ciò dico con serenità non perché sono un leccino, come certamente

qualcuno penserà, ma perché sono convinto.

Ritengo che questo sia il doveroso messaggio che gli avvocati devono trasmettere al cittadino, utente della giustizia, il quale deve avere la serenità di essere valutato e giudicato da un Giudice scrupoloso, che può anche sbagliare, ma lo fa in buona fede e coscienza.

Il resto sono eccezioni, che non fanno regola così come sono eccezioni gli avvocati scorretti e disonesti.

Anche gli avvocati brillano per scivolote di stile quando invitano i magistrati astigiani a dedicarsi al diritto civile come se tale branca del diritto anziché essere la pietra miliare dalla civiltà giuridica fosse un'attività di seconda scelta.

Quando succedono vicende come quella di Asti è doveroso indignarsi ma anche sarcasticamente sorridere ed adoperarsi, nelle giuste sedi, perché sia sempre garantito il diritto di difesa e rispettato il ruolo del difensore che è fondamentale e irrinunciabile nell'ambito di una corretta amministrazione della giustizia. Magari segnalando, a chi di competenza, le luci spie che si accendono prima che si fonda il motore.

Peraltro ogni giorno ci vengono forniti argomenti

per esternare la nostra indignazione che invece passano sotto silenzio.

Da ultimo mi riferisco all'intervista del Dott. Piercamillo Davigo, presidente di sezione alla Suprema Corte e componente del Consiglio Superiore della Magistratura (si può dire un magistrato che conta) pubblicata il 9 gennaio sul Fatto Quotidiano dove vengono esternati pensieri che fanno molto più che indignare fanno....

In sintesi:

- l'avvocato deve essere ritenuto responsabile in solido per il pagamento della sanzione in caso di inammissibilità del ricorso;

- se il giudice valuta l'impugnazione meramente dilatoria può aumentare la pena;

- è prassi insensata che la sentenza non possa essere emessa da un giudice diverso da quello che ha fatto il processo e acquisito le prove;

- nei casi di gratuito patrocinio gli avvocati compiono più atti possibile per aumentare la parcella.

Ebbene su questa intervista in cui l'avvocato viene indicato come l'avvoltoio che si nutre delle disgrazie altrui; che è la causa dei ritardi della giustizia con ricorsi inutili e dilatori; che ha l'assurda pretesa che

ANNO X

N. 1 - FEBBRAIO 2020

In questo numero

■ Penale

- Massime Penali **Pagina 2**
- Diritto Tributario **Pagina 2**
- Diritto Penale e Deontologia **Pagina 3**
- Responsabilità D.lgs 231/2001 **Pagina 3**

■ Civile

- Condominio e antenne **Pagina 4**
- Zuffe tra cani **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

sia il giudice che ha fatto il processo ad emettere la decisione; che deve essere punito rendendolo corresponsabile del pagamento delle sanzioni comminate al suo assistito e, queste ultime, devono essere aumentate se l'imputato si è permesso di dolersene, non ho sentito levarsi una voce ad eccezione di quelle degli avvocati.

Perdonatemi ma leggere questa intervista, per chi come me fa questa professione con tutto lo zelo di cui è capace, crede ancora nella giustizia e nel ruolo del difensore non mi fa indignare mi fa inc... Penso sinceramente che

il Dott. Davigo abbia, come si suol dire, fatto l'uovo fuori dal cesto ed anche lui abbia bisogno, se proprio non gli riesce di rispettare il ruolo dell'avvocato, di moderare un po' i toni e tutti insieme guardare di più in casa nostra con la consapevolezza che quando le tensioni raggiungono i livelli di guardia il torto non viene mai da una sola parte ed alzare i toni non fa che dimostrare quanto fosse saggio mio nonno quando ammoniva che: "Col ch'a l'ha pi tort, a crija pi fort" (Quello che ha più torto grida più forte).

Due recenti provvedimenti lasciano intravedere la costante tendenza, in giurisprudenza, ad escludere l'illiceità di condotte criminose valorizzando le finalità dell'azione quando esse siano conformi alla morale corrente.

Con la sentenza 1.7.2019 n.40438 la Corte di Cassazione sezione V penale ha annullato, per quanto qui rileva, una decisione della Corte d'Appello di Brescia relativa ad un gruppo di "Animalisti" condannati per il reato di furto per essere, nel corso di una manifestazione, penetrati in uno stabilimento dove venivano allevati e maltrattati cani di razza, sottraendo un certo numero di esemplari al solo scopo di "salvare i cani da un luogo di prigionia". Nel corso del giudizio di merito agli imputati era stata concessa l'attenuante dell'essere stata la loro condotta ispirata da motivi di particolare valore morale o sociale (art. 61 n.2 c.p.).

Adottando una concezione più restrittiva del dolo specifico del conseguimento dell'ingiusto profitto, previsto per l'integrazione del reato di furto, il Supremo Collegio ha enunciato il principio in base al quale, tale elemento psicologico è integrato

L'etica e il reato

di Paolo Pavarini

quando l'autore del fatto ha agito per ottenere un incremento del proprio o altrui patrimonio "... sia pure con l'intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale", ma è da escludere, allorché l'utilità perseguita dagli imputati sia priva di connessione con il bene oggetto di impossessamento e l'intento dell'azione "... possa identificarsi, tout court, nel buon esito dell'azione dimostrativa".

Con decreto in data 15.7.2019, il GIP di Catania ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale a carico di un soggetto dotato di elevate competenze in materia di sicurezza informatica per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) e accesso abusivo al sistema informatico (art. 615 ter c.p.).

L'indagato era stato querelato in quanto, acquirente di un'applicazione per smartphone si era accorto di una vulnerabilità

del sistema di sicurezza dell'azienda e aveva avvertito tutti i clienti.

Il Giudice ha ritenuto infondata la notizia di reato argomentando la propria decisione in base al rilievo che costituisce prassi costante l'invito rivolto dai titolari di imprese a comunicare la presenza di errori di sistema all'interno dell'apparato informatico dell'azienda.

L'accertamento di ripetuti tentativi di avvertire la società fornitrice dell'anomalia riscontrata e della pubblicazione di una segnalazione agli utenti solo in seguito alla perdurante inerzia dello staff aziendale a correggere l'errore, hanno indotto il Giudice a considerare lecita l'azione dell'indagato "inquadrando la stessa nella metodologia comune della divulgazione responsabile", il che vale a scriminare sia l'abusiva introduzione nell'altrui sistema informatico sia la successiva diffusione di una notizia "recante un nucleo di veridicità", effettuata dunque nell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.).

I due provvedimenti giudiziari in commento pare che aprano la strada ad un innovativo elemento costitutivo del reato: l'etica.

MASSIME PENALI**di Alessio Pergola****CONDominio: INGOIARE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE COSTITUISCE VIOLENZA PRIVATA****Cass. pen., sez. V, sent. 30.07.2019, n. 334800**

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato la penale responsabilità per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. del condomino che nel corso dell'assemblea aveva tenuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dei presenti, costringendo i partecipanti a sospendere l'adunanza e a redigere nuovamente il verbale di cui aveva violentemente strappato ed ingoiato una pagina, rendendola inservibile.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 610 c.p. da parte del condomino che, in ritorsione alla delibera assembleare non gradita, costringeva i partecipanti dell'assemblea condominiale a tollerare la sospensione dei lavori, a chiamare la polizia e a redigere nuovamente il verbale strappato.

Ai fini della responsabilità, precisa la Corte, non rileva che l'assemblea abbia già deliberato ed approvato i lavori, quanto il fatto che il condomino, con la propria condotta, abbia costretto i partecipanti a sospendere i lavori e a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

BATTUTE A SFONDO SESSUALE? SCATTA IL REATO DI MOLESTIE**Cass. Pen., Sez. III, 20.1.2020, n. 1999**

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che risponde della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. il soggetto che, con insistenza, rivolge ad una ragazza domande o battute a sfondo sessuale, volte ad indagare le abitudini intime della medesima.

Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie de qua nella condotta dell'imputato che, telefonicamente, assillava due colleghe di lavoro con domande allusive ed ossessive volte a carpire aspetti della vita sessuale delle stesse.

Nel caso posto all'attenzione degli Ermellini, si è affermato che non è da escludersi la rilevanza penale della condotta nell'ipotesi in cui la persona offesa assuma con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l'autore delle telefonate, rimasto in un primo momento ignoto, un tono confidenziale rivolgendogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto "poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell'autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta".

FURTO DELLA SPESA LASCIATA MOMENTANEAMENTE IN AUTO: È AGGRAVATO DALLA ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE**Cass. Pen., Sez. V, 14.06.2019, n. 38900**

In tema di furto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede deve ritenersi integrata ogniqualvolta vi sia l'impossessamento, non solo di beni che siano parte integrante della vettura parcheggiata o che siano suoi accessori o che siano facilmente asportabili, ma anche di quei beni che siano stati lasciati in macchina per consuetudine o necessità.

Infatti, rientrano nel concetto di "cose lasciate per necessità o consuetudine alla pubblica fede" quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciati in auto per far fronte a diverse incombenze, nonché eventuali beni, oggetti o documenti che il proprietario lasci all'interno del veicolo per necessità o mera comodità di custodia.

In tal senso, ad esempio, deve ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7, c.p., il furto che abbia ad oggetto effetti personali, documenti, monili, occhiali, buste della spesa lasciate nel veicolo per permettere al titolare degli stessi una maggiore rapidità negli spostamenti della vita quotidiana, in quanto la vettura ha assunto il ruolo di "base per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata".

IL FARMACO OMEOPATICO SCADUTO DI VALIDITÀ È UN MEDICINALE IMPERFETTO**di Edda Barbero****Cass. pen., sez. I, sent. n. 35627 del 5.08.2019**

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la penale responsabilità per il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti del titolare di una farmacia che ha destinato alla vendita farmaci omeopatici scaduti di validità.

Ritenendo che il concetto di "medicinale" non possa essere circoscritto ai soli preparati aventi una funzione terapeutica validata ma debba altresì estendersi ai farmaci omeopatici, la Suprema Corte ha affermato che il farmaco omeopatico scaduto di validità costituisca un medicinale "imperfetto" e che, pertanto, la sua commercializzazione integri il reato di cui all'art. 443 c.p.

Quanto all'elemento soggettivo, chiarisce la Corte, la fattispecie in esame richiede la prova del dolo generico, consistente nella consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti ovvero "imperfetti", la cui individuazione deve avvenire attraverso specifici indici rivelatori di tale consapevolezza.

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO**di Giulia Mondino****DICHIARAZIONE OMESSA O INFEDELE PATTEGGIABILI SENZA RISARCIMENTO****Cass. pen., Sez. III, n. 48029/2019**

Per i reati tributari previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 74/2000 non è richiesto il pagamento del debito tributario per accedere al patteggiamento.

E'quanto ribadito dalla Suprema Corte che, nella sentenza in commento, chiarisce la portata della norma contenuta al comma 2 dell'art. 13 bis, che pare riservare l'accesso al rito deflattivo per tutti i reati tributari previsti dal decreto 74/2000 solo a chi abbia onorato il debito fiscale. Ciò, specifica la Corte, non può valere per i delitti specificamente previsti dal precedente art. 13, rispetto i quali il tempestivo pagamento del debito integra, più radicalmente, una causa di non punibilità.

Quindi, delle due l'una: o l'imputato di tali reati provvede al pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, così ottenendo l'assoluzione per non punibilità, ovvero non paga, conservando il diritto di chiedere ed ottenere l'applicazione della pena concordata.

INDEBITA COMPENSAZIONE: LA PROVA SOLO CON F24**Cass. pen., Sez. III, n. 44737/2019**

Per l'accertamento del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 è necessaria l'acquisizione dei modelli F24 presentati nel corso dell'anno di imposta da cui risulti la compensazione, non potendo questa essere dedotta dalla successiva dichiarazione dei redditi ovvero da altra documentazione fiscale. Posto che ciò che caratterizza la fattispecie è infatti l'omesso versamento di somme dovute all'Erario utilizzando in compensazione crediti non spettanti ovvero inesistenti, è proprio con l'utilizzo del relativo modello F24, strumento previsto dalla normativa tributaria per le compensazioni, che si perfeziona la condotta del reato.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cagno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

L'evasione fiscale fa scattare la responsabilità amministrativa degli Enti

di **Roberta Maccia**

Come noto, il D.Lgs. 231/2001 è la fonte legislativa che introdusse, per le società, un 'tertium genus' di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza. In buona sostanza l'ente è chiamato a rispondere di un fatto proprio, posto che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti della compagine sociale deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda (Cass. Pen. Sez. VI, 18.2.2010 n. 27735).

La Legge di Conversione 157/2019, pubblicata il 24.12.2019 in Gazzetta Ufficiale, approva definitivamente il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale) ed ha inserito i reati tributari tra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 attraverso l'introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies.

Ciò vuole dire che, innanzi ad un medesimo fatto di evasione, l'ente protagonista della vicenda, oltre ad essere sanzionato in sede tributaria, potrà essere sanzionato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quindi condannato al pagamento di sanzioni pecuniarie fino a 774.500 euro, sanzioni interdittive ed alla confisca di valore.

L'unico modo per scongiurare tale ultima fonte di responsabilità è che, prima della commissione del fatto, sia stato adottato un idoneo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, conforme alle norme ed efficacemente attuato nell'ottica prevenzionale (tanto da ritenere che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello stesso), e che sia stato nominato un Organismo di Vigilanza che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

E' compito degli Organismi di Vigilanza curare un tempestivo aggiornamento del Modello e, dopo la valutazione del preliminare risk assessment, implementare un efficace sistema di gestione del rischio fiscale.

L'ingresso delle procedure a tutela del rischio penal-tributario nel complessivo sistema dei controlli interni aziendali, sistema sulla cui adeguatezza e concreto funzionamento è attribuita la vigilanza al Collegio Sindacale, suggerisce con ancora più forza di riflettere sulla necessità della forte interazione tra il Collegio stesso e l'Organismo di Vigilanza, al fine di realizzare concretamente un proficuo interscambio informativo tra le due funzioni di vigilanza.

Nella concreta impossibilità di monitorare ogni operazione commerciale, l'attenzione dovrà essere posta ad individuare specifiche procedure per impedire che la società prosegua operazioni commerciali con soggetti di cui non abbia:

- accertato l'effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati);
- accertato la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti);
- approfondito le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato;
- conservato la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT);

Inoltre, si dovranno prevedere adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento.

Quanto sopra, il più possibile in sinergia con le eventuali procedure già operative in azienda (es. Procedure Qualità per la selezione dei fornitori) che favoriscano il miglioramento dei presidi di controllo tramite la proficua integrazione dei flussi informativi verso l'OdV con le procedure aziendali.

APPELLO AI GOVERNANTI

Il Ministro Bonafede ha minacciato di dimettersi se la legge sulla prescrizione sarà rinviata. Per favore fate un rinvio breve, anche di un'ora, è sufficiente. Se basta così poco per salvare una norma di civiltà giuridica e di tutela dei diritti dei cittadini, un breve rinvio non pare che possa essere negato. L'importante è che il Ministro mantenga la sua promessa.

DEONTOLOGIA

a cura di **Chiara Cogno**

La Corte di legittimità si è recentemente pronunciata con interessanti decisioni concernenti la deontologia e le norme comportamentali che gli avvocati, in quanto appartenenti al relativo Ordine professionale, sono tenuti ad osservare in tutte le relazioni professionali, giudiziali e stragiudiziali.

L'AVVOCATO CHE ATTESTA FALSAMENTE LA FIRMA NELLA PROCURA ALLE LITI COMMITTE REATO

Cass. pen., sez. V, sent. 08/11/2019 n. 45451

Più volte capita di vedere la Procura alle Liti autenticata come "vera" senza che avvocato e cliente si siano incontrati. Uno dei casi tipici si verifica quando terzi soggetti (assicuratori, carrozzieri, ...), raccolgono la delega e poi la consegnano all'avvocato. La V sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Bari che aveva condannato un legale per il reato di falsità ideologica per aver falsamente attestato l'autenticità delle sottoscrizioni delle clienti nel mandato conferitogli. Precisa la Corte di Cassazione che, pur essendosi consolidato l'orientamento secondo cui nella procura alle liti difettano i caratteri dell'atto pubblico, tuttavia il maggiore credito attribuito a tali atti, in ragione della rilevanza del servizio espletato dai soggetti che ne sono gli autori, e la loro efficacia probatoria, nonché la loro rispondenza anche a un interesse pubblico, conducono a negare l'equiparabilità degli stessi alle comuni scritture private. Inoltre, sempre secondo il Supremo Collegio, si tratta di scritture rappresentative di atti aventi una particolare rilevanza pubblica, e in quanto tali oggetto di tutela anche rispetto alle falsità ideologiche, a differenza delle scritture private in senso stretto.

VIOLAZIONE DISCIPLINARE PER L'AVVOCATO CHE MENTE SULLA PROPOSTA TRANSATTIVA

Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 17/12/2019, n. 33373

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel precisare che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi ad esse solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, mentre l'accertamento del fatto non può essere oggetto del controllo di legittimità, hanno decretato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Nazionale Forense a un avvocato che, in un atto processuale, aveva mentito in merito a un'offerta transattiva che asseriva di aver formulato alla controparte, al fine di ottenere una pronuncia più favorevole sulle spese di lite.

INCARICO PROFESSIONALE A PIU LEGALI: ONORARIO SOLO A CHI HA EFFETTIVAMENTE PRESTATO L'OPERA

Cass. Civ. Ord. 18/11/2019 n. 29822

Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 6 legge n. 794/1942, per il quale "Se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l'opera prestata". Conseguentemente, per poter limitare il diritto al compenso del difensore è necessario dimostrare che il singolo avvocato non ha svolto, o ha svolto solo in parte, l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato. Nel caso di specie una società aveva conferito il mandato a due avvocati, ma solo uno dei professionisti era stato remunerato. L'avvocato non retribuito aveva però dato prova di aver effettivamente prestato la propria opera, allegando preavvisi di parcella, i fascicoli di parte ed i documenti relativi all'attività stragiudiziale svolta. Per la Suprema Corte ha pertanto diritto al compenso.

Il condomino può installare l'antenna sul terrazzo

di **Laura Peyra**

Corte di Cass.
Sent. N. 32685
in data 12/12/2019

La Suprema Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto da un condomino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la decisione del Tribunale di Savona avanti il quale era stata impugnata una delibera assembleare del condominio contenente

parere contrario all'installazione, sul terrazzo di proprietà del ricorrente, di una antenna per telefonia cellulare, con i relativi impianti.

Segnatamente la Corte di secondo grado, richiamata la normativa in tema di inquinamento elettromagnetico, riteneva legittima la norma del regolamento condominiale, di natura contrattuale, che impone limitazioni al godimento della proprietà esclusiva

anche maggiori di quelle di cui all'art. 844 c.c.

La Corte Genovese aveva infatti statuito che il disposto contenuto nel regolamento condominiale, pur formulato in modo generico, fosse tuttavia idoneo a vietare l'installazione di un'antenna di telefonia cellulare, poiché da qualificarsi obiettivamente molesta per la comunità dei condomini, ancorché l'impianto oggetto di contestazione fosse risultato rispettoso del limite legale di emissione di onde elettromagnetiche.

Di tutt'altro parere la Corte di Cassazione la quale ha ritenuto illegittima la valutazione di automatica prevalenza dell'asserita tranquillità dei condomini rispetto all'esercizio di un legittimo diritto del singolo condomino di utilizzare la sua proprietà esclusiva in considerazione della genericità della clausola del regolamento (laddove non si specifica in che cosa dovessero consistere concretamente le molestie) e, correlativamente, dell'incapacità dell'impianto di telefonia cellulare da installare a cura della ricorrente a determinare effetti insalubri essendo stati osservati i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui alla L. n. 36 del 2001, art. 4 e al D.P.C.M. dell'8/7/2003.

La Corte di legittimità, per giurisprudenza costante, ritiene infatti necessario che limiti e divieti di facoltà normalmente inerenti alle pro-

IL TERZO TRASPORTATO NON PUO' TESTIMONIARE

di **Chiara Cugno**

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n 19121/19 in data 17/7/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale di Taranto che respingeva la domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incidente stradale in quanto sfornita di prova, essendo l'unica testimone presente al fatto trasportata sul veicolo dell'attrice anch'ella danneggiata e dunque incapace a deporre ex art. 246 c.p.c.

Ribadiscono i Giudici di legittimità che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile.

La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.

Anche nel caso in cui il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolattenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato dalla Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

Dunque l'avvenuto risarcimento non estingue l'interesse del testimone a deporre nel giudizio avente ad oggetto il fatto illecito che gli ha causato danno, onde permane l'incapacità del medesimo a testimoniare.

prietà esclusive dei singoli condomini, risultino da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, ovvero non suscettibile di dar luogo a incertezze.

Da ciò consegue che la previsione di un divieto di interventi di singoli condomini (sui balconi e terrazzi di proprietà

esclusiva) di nuocere all'estetica degli edifici e tali da "risultare molesto ai vicini" contenuta in un regolamento condominiale (come verificatosi nel caso di specie) non è certamente idonea a soddisfare i requisiti indicati dalla giurisprudenza in termini di sufficiente specificità.

TAR LAZIO: SI' AL PANINO DA CASA

di **Cristina Zaccaria**

Tar Lazio,
Sentenza 19/11 - 13/12/2019 n. 14368

La vicenda sottoposta al vaglio del TAR Lazio concerne l'impugnazione di una circolare scolastica e del Regolamento d'Istituto proposta dai genitori di uno studente nella parte in cui dispongono che il servizio mensa comunale è obbligatorio.

Contrariamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 30/7/2019 n. 20504, il Tribunale Amministrativo ha evidenziato che il servizio mensa non può rientrare nel progetto educativo di istruzione a differenza del tempo mensa che invece, essendo momento di condivisione e socializzazione tra studenti, nel rispetto di limiti e regole che caratterizzano la convivenza civile è a tutti gli effetti parte del progetto formativo di istruzione.

Il servizio mensa infatti, ai sensi del D.Lgs 63/2017, è facoltativo in quanto attivabile su richiesta degli interessati.

Rileva infine il TAR che cosiccome è consentito alle famiglie di preparare a casa la merenda per l'intervallo del mattino non vi è ragione alcuna per negare tale diritto con riferimento al pranzo.

Unici obblighi del responsabile scolastico sono quelli di sovraintendere affinché i bambini non si scambino gli alimenti e di adottare tutte le misure necessarie affinché i locali in cui i pasti si consumano siano idonei e sicuri.

Zuffa tra cani e danni a terze persone

di **Roberto Giordano**

Corte di Cassazione,
ordinanza n. 21772,
in data 29/8/2019

La Suprema Corte con l'ordinanza indicata, ha accolto il ricorso proposto dagli eredi del proprietario di un cane, deceduto a causa di una caduta verificatasi a seguito di una zuffa tra il suo e un altro cane, avverso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occorso in quanto secondo il Tribunale di merito non sarebbe stato dimostrato in giudizio il nesso di causalità.

Ed infatti il signore, poi deceduto durante una passeggiata con la moglie, con il loro cane di razza Siberian Husky al guinzaglio incontrava una signora che in bicicletta si accompagnava al proprio cane meticcio, di piccola taglia, sprovvisto di museruola e guinzaglio.

Il cagnolino si era avvicinato al Siberian Husky abbaiando e aggredendolo e quindi si rivolgeva alla padrona del medesimo mordendola alla cavaglia. Il proprietario dell'Husky, che teneva al guinzaglio il proprio cane, cercando di allontanarsi, scivolava perdendo l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e rimanendo ferito gravemente al capo. In conseguenza dei fatti e della violenta caduta, il proprietario dell'Husky perdeva conoscenza e dopo pochi giorni decedeva.

La caduta fu quindi causata dal proprio cane e dal tentativo del padrone di controllarlo e allontanarlo.

Nell'articolatissima motivazione la Suprema Corte afferma che erroneamente il Giudice di merito non ha considerato la caduta del proprietario dell'Husky conseguente allo stratonamento del proprio cane, dipendente dal comportamento del meticcio in quanto determinativo dello stratonamento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto palese che: "sia il comportamento del de cuius sia il comportamento dell'husky, furono preordinati proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze del fatto illecito originante dal comportamento del meticcio, di modo che sia il comportamento della vittima sia quello del suo cane sono stati determinati dai comportamenti del meticcio, e trovano in esso giustificazione causale: donde l'impossibilità di escludere il nesso di causalità con detti comportamenti è manifesta per questa ragione".

L'art. 2052 c.c. infatti stabilisce che il proprietario dell'animale è responsabile dei danni dal medesimo cagionati, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di specie la condotta tenuta dal de cuius, in quanto reattiva rispetto all'aggressione subita dal meticcio, non può costituire caso fortuito.